

ed il timore dell'operaio di mettersi in guerra contro la persona da cui dipende il suo avvenire, si ha la spiegazione del perchè si ricorra rarisimamente ai Tribunali, e si preferisca contrattare fuori dell'atto (*contracting out the Act*), venire cioè coll'imprenditore ad un accordo pel quale l'operaio rinuncia al diritto concessogli dalle leggi di chiedere all'imprenditore il risarcimento dei danni cagionatigli dalla negligenza sua o delle persone di cui egli deve rispondere, e l'imprenditore s'obbliga generalmente a contribuire una certa quota alle casse di soccorso degli operai o di assicurarli a sue spese.

La gran maggioranza dei minatori non ha voluto derogare alla legge, ma una forte minoranza v'ha acconsentito; le *Trade Unions* stesse dei minatori sono di opinione diversa; in alcuni distretti hanno proibito ai loro soci di accedere al patto, in altri hanno lasciato ciascun individuo libero di regolarsi a suo talento.

Nel 1891 gli operai di tutti i distretti minerari del Regno Unito erano a questo proposito così divisi: 119,122 avevano accettato il patto cogli'imprenditori, 529,328 erano rimasti fedeli alle disposizioni della legge.

Il *contracting out* è invece comunissimo nelle ferrovie inglesi. La *London and North Western Railway Company* nel 1888, quando fu promulgato l'*Employers' Liability Act*, lasciò ai suoi agenti la scelta di rinunciare ai diritti concessi dalla legge prendendo in cambio un contributo alla cassa d'assicurazione. Quasi tutti accettarono, e da allora il derogare alla legge è divenuto condizione essenziale per gl'impiegati di quella Società; un gran numero dei quali ha rivolta al Parlamento una petizione chiedendo che non venga loro tolta questa facoltà.

In altre Società inglesi il contrattar fuori della legge è frequente, ma non obbligatorio. Le Società scozzesi e irlandesi non conoscono invece tal pratica, la quale fu violentemente condannata dai rappresentanti della Società mista dei ferrovieri per la Scozia e l'Irlanda (*Amalgamated Society of Railway Servants for Scotland and Ireland*) come quella che rende gl'imprenditori negligenti a prendere le misure necessarie a prevenire gl'infortuni (1).

In tutte le altre industrie il « contrattar fuori » è poco praticato e molto combattuto, poichè non solo rende gl'imprenditori più trascurati, ma talvolta priva le vittime degl'infortuni d'ogni risarcimento; molti industriali, infatti, hanno l'uso d'assicurare gli operai presso potenti società d'assicurazione, dalle quali è difficilissimo ottenere un centesimo di premio (2).

Gl'industriali si meravigliano di questa opposizione quasi generale ad un sistema che essi credono finanziariamente dannoso alla loro classe e invece di grande vantaggio agli operai.

In fatto, dicono essi, per le dottrine del *common employment* e della *contributory negligence*, per la difficoltà della prova, per la lunghezza dei pro-

(1) *Digest*, Group. B, vol. III, pp. 134-7.

(2) *Id.*, Group. C, vol. III, p. 179.